

Avvocato Daniele Enrico Paci
Pec: danieleenrico.paci@como.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI
ALESSANDRIA
SEZIONE
FALLIMENTARE

Illustrissimo Giudice Delegato alle procedure di composizione
della Crisi da Sovraindebitamento

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE EX ART. 66 e 67 CCI
RICORSO RG 141/2025**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART 68 COMMA II CCI, come novellato dal
Decreto Legislativo n. 136 del 13 settembre 2024**

INTEGRATA ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO DELL'ILL. MO GIUDICE DELEGATO DEL 31/10/2025

Soggetto richiedente: FORNASARI ANNA MARIA GEMMA

Legale nominato: Avvocato Gabriele Capitani

Organismo di Composizione della Crisi: PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA – Sede di Valenza

Gestore della Crisi Nominato: Avvocato Daniele Enrico Paci

Data conferimento incarico: 05/03/2025 – Protocollo n. 25/2024

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
ex art. 68, comma 2, CCII**

L'Avvocato Daniele Enrico Paci (C.F. PCADLN83L03H792T), con studio in 22063 Cantù (CO), Via
Pag. 1 di 18

Mazzini n. 13.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli atti, le notifiche e gli avvisi inerenti al presente procedimento via P.E.C. al seguente indirizzo: danieleenrico.paci@como.pecavvocati.it

INDICE DELLA PROPOSTA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELLA SIGNORA FORNASARI

1. LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL SOVRAINDEBITAMENTO DELLA SIGNORA FORNASARI E LA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI EX ART. 68 COMMA 2 CCI

- 1.1. SULLO STATO DI FAMIGLIA**
- 1.2. SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E LAVORATIVA**
- 1.3. SULLA SPESA FAMILIARE.....**
- 1.4. SULLE SITUAZIONE DEBITORIA**
- 1.5. SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICO FINANZIARIA**
- 2. SULLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI..**
- 3. RESOCONTI SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**
- 4. SULL'ESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI. .**
- 5. SUGLI ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. .**
- 7. LE SPESE PER LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO. .**
- 8. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA. .**
- 9. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ E CONCLUSIONI. .**

PREMESSO CHE

- L'organismo di composizione della crisi - protezione sociale Italiana, ha nominato il sottoscritto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII - quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, - ex DM del 24 settembre 2014, n.202 della Signora FORNASARI ANNA MARIA GEMMA, nata il 27/03/1949 a Montegioco (AL), C.F. FRNNMNR49C67F518A, residente in [REDACTED]

- Il sottoscritto ha accettato l'incarico;
- Il sottoscritto, sia nei confronti del debitore che dei suoi creditori, non si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 51 c.p.c., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferitogli;
- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito;
- non è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è legato al debitore da alcun rapporto personale in veste di coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- non è legato al debitore o alle società controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali si sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- La Signora Fornasari ha accettato il preventivo dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- La ricorrente chiede di accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019.
- Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto nella qualità di Gestore della Crisi, deposita la presente Relazione Particolareggiata, che ha il contenuto previsto all'art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019.

- La Signora FORNASARI è stata informata dallo scrivente Gestore delle condizioni per poter ottenere il **provvedimento di esdebitazione** così come previsto dagli **articoli 280 e 282 CCII**; di seguito riportati per maggiore comodità del debitore:

- **Art. 278**

Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo
1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
 - a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere

Articolo 280

Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
 - a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
 - b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto

rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Articolo 282

Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- La Signora Fornasari si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, d.lgs. 14/2019 ossia in *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta*

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- a corredo del Ricorso è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dal d.lgs. 14/2019, ed in particolare anche i seguenti documenti:

- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- Della consistenza e della composizione del patrimonio;
- Degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dei modelli Redditi Persone Fisiche degli ultimi quattro anni;
- Degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
 - che la procedura cui la Signora Fornasari chiede di accedere è quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall'art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019.

Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto nella qualità di Gestore della Crisi, deposita la presente Relazione Particolareggiata, che ha il contenuto previsto all'art. 68, comma 2, CCII.

1.LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL SOVRAINDEBITAMENTO LA SIGNORA FORNASARI E LA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI EX ART. 68 COMMA 2 CCI

- ***Sullo stato di famiglia***

- La Signora FORNASARI ANNA MARIA GEMMA, nata il 27/03/1949 a Montegioco (AL), C.F. FRNNMR49C67F518A, risulta residente in [REDACTED] (doc. 4). L' immobile presso il quale vive il nucleo familiare è condotto in locazione ed il canone ammonta a circa Euro 500,00 al mese.
- Si allegano alla presente relazione, altresì, il certificato Casellario Giudiziale ed il certificato Carichi pendenti (docc. 10-11).

- ***Sulla situazione economica e lavorativa.***

La Signora FORNASARI attualmente risulta pensionata e la sua pensione netta media mensile ammonta ad € 1.400,00 circa, al netto della trattenuta per cessione del quinto pari ad € 235,00 (doc. 7).

- ***Sulla spesa familiare.***

Si allega il prospetto spese mensili necessarie pari ad € 1.100,00 circa (Doc. 12):

- ***Le cause che hanno condotto al sovraindebitamento.***

Da quanto riportato da parte della Signora FORNASARI come si può evincere dall'autodichiarazione dalla stessa sottoscritta che si allega le cause derivano dalla perdita dei genitori che ha visto la Signora FORNASARI doversi fare carico di spese insostenibili. Il sopraggiunto divorzio del fratello ha indotto la Signora a prestargli la propria liquidazione che

non ha mai restituito. Costretta a richiedere dei finanziamenti mediante cessione del quinto e poi con Compass, ha chiesto alla cugina che le facesse da garante, tuttavia non riusciva ad onorare comunque le proprie obbligazioni, tale per cui in seguito all'inadempimento della predetta COMPASS ha dapprima tentato un pignoramento presso terzi (poi arrestatosi per sopraggiunti accordi).

- SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIGNORA FORNASARI

La situazione come sopra brevemente illustrata, ha comportato una incolpevole incapacità della Signora FORNASARI di adempiere alle obbligazioni assunte.

ELENCO DEBITI SIG.RA FORNASARI ANNA MARIA GEMMA (comprensivo delle risposte pervenute successivamente alla redazione della Relazione)			
CREDITORE		Natura	Importo
OCC	Prededucibile	Compenso Professionale	3.050,00
ADVISOR	Prededucibile, in subordine privilegio ex art 2751 bis c.c.	Compenso Professionale	1.100,00
COMPASS	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale	15.440,64
VORWERK (RISPOSTA POSTUMA ALLE CIRCOLARIZZAZIONI)		fattura n° 2500196997 del 09/10/2023 pari ad € 1.716,27.	1.716,27
DEUTSCHE		Scoperto conto banco poste concesso sul conto BancoPosta numero CC 121001253000014794127	1.559,57
IFIS CESSIONARIA FINDOMESTIC RISPOSTA ALLE CIRCOLARIZZAZIONI POSTUMA AGOSTO 2025	CHIROGRAFARIO	Contratto n. 20027007621716, ceduto in data 05/12/2019 dalla FLORENCE SPV S.R.L., l'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra FORNASARI ANNA MARIA GEMMA, con raccomandata A.R., in virtù del contratto di finanziamento n. 20027007621716	11.484,62

DO VALUE PER UNICREDIT	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale n. 053330740018222553	€ 1.023,13
POSTE ITALIANE	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale	€ 10.800,00 prestito BANCO POSTA + € 17.783,15 cessione quinto
REGIONE PIEMONTE			€ 2.882,58 tassa automobilistica privilegio speciale di grado VII ex artt. 2758 c.1 – 2778 c.c. o in subordine di grado XX, ex artt. 2752 – 2778 c.c., sui veicoli specificati
			Debitoria totale € 66.939,96

Si allegano le risultanze alle lettere di circolarizzazione inviate (Doc. 8), nonché le visure CR (doc.

14) e CRIF (doc. 15).

- **SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICO FINANZIARIA.**

La Signora FORNASARI ad oggi è proprietaria dei seguenti beni:

BENI IMMOBILI

- La Signora Fornasari risulta proprietaria esclusivamente della quota di 1/6 dei seguenti terreni seminativi (doc. 6).

Dati della richiesta Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di ALESSANDRIA

Soggetto individuato FORNASARI Anna Maria Gemma (CF: FRNNMR49C67F518A) nata a MONTEGIOCO (AL) il 27/03/1949

1. Immobili siti nel Comune di MONTEGIOCO (Codice F518) Catasto dei Terreni

N.

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati Ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario

1 4 199 - SEMINATIVO 02 40 90 Euro 24,29

Lire 47.035

Euro 26,40

Lire 51.125

TABELLA DI VARIAZIONE del

11/06/2001 Pratica n. 167318 in atti dal

11/06/2001 (n. 2206.1/1992)

2 4 230 - SEMINATIVO 02 16 50 Euro 9,80

Lire 18.975

Euro 10,65

Lire 20.625

TABELLA DI VARIAZIONE del

11/06/2001 Pratica n. 167318 in atti dal

11/06/2001 (n. 2206.1/1992)

Totale: Superficie .57.40 Redditi: Dominicale Euro 34,09 Agrario Euro 37,05

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 FORNASARI Anna Maria Gemma nata a MONTEGIOCO il 27/03/1949 FRNNMR49C67F518A* (1) Proprieta' 1/6

2 FORNASARI Tiziano nato a TORTONA il 03/06/1958 FRNTZN58H03L304V* (1) Proprieta' 1/6

3 SALA Massimiliano nato a SVIZZERA il 13/02/1958 SLAMSM58B13Z133U* (1) Proprieta' 1/3

4 FORNASARI Simonetta nata a ALBENGA il 12/08/1958 FRNSNT58M52A145R* (1) Proprieta' 1/3

DATI DERIVANTI DA SUCCESSIONE EX LEGE di ORAZI MARIA CARLA del 25/03/2022 Sede TORTONA (AL) Registrazione Volume 88888 n.

441749 registrato in data 19/10/2022 - Trascrizione n. 2644.2/2022

Reparto PI di TORTONA in atti dal 03/11/2022

Totale Generale: Superficie .57.40 Redditi: Dominicale Euro 34,09 Agrario Euro 37,05

Unità immobiliari n. 2

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

I valori della quota, considerate le attuali condizioni dei terreni, si attestano su € 1.500,00 euro.

BENI MOBILI

La Signora FORNASARI possiede solo:

- N. 1 Autovettura MARCA NISSAN modello MICRA targata EB510EJ del valore di circa 1.000 euro ed una KIA targata DL832DG di modico valore.

Si allega visura PRA (doc. 19).

CONTI CORRENTI

CONTO BANCO POSTA NR 000014794127 IBAN IT73G0760110400000014794127

saldo attuale € 1,00 circa.

CONTO	CREDIT	AGRICOLE RAPPORTO:	361-1-17116001	-	RAPP.	ORIG.:
02003610000046316032		0000 :	saldo			attuale
€	2.493,08.					

2. SULLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Da quanto esposto si evince che le ragioni che hanno determinato lo squilibrio economico finanziario della ricorrente non sono imputabili alla stessa, essendo conseguenza delle motivazioni rappresentate in narrativa.

3. RESOCOMTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

In ordine alla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni, in aggiunta a quanto sopra detto ed in considerazione della situazione patrimoniale di seguito esposta, si rappresenta che la Signora FORNASARI non è stata e ancora ad oggi non è in grado di sostenere il peso delle obbligazioni contratte.

4. SULL'ESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Non sono stati riscontrati elementi significativi tali da fondare il sospetto che la ricorrente abbia inteso frodare i creditori, occultando quote del proprio patrimonio.

5. SUGLI ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non sono stati riscontrati elementi tali da far ritenere che la Signora FORNASARI abbia compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione del proprio patrimonio, oltre a quanto evincibile dal cassetto fiscale ed alla successione mortis causa della madre nel 2022 da cui ha ereditato i cespiti sopra descritti.

6. SULLE LITISPENDENZE.

- Risulta allo stato solo l'Atto di Pignoramento presso terzi bloccato per intervenute trattative con Compass.

7. LE SPESE PER LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO.

I compensi del legale del ricorrente, del Gestore OCC sono indicati nella tabella seguente. Essi in quanto funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento saranno da soddisfarsi in prededuzione.

Professionista	Totale complessivo (€)
Compensi Organismo di composizione della crisi come da preventivo accettato dalla ricorrente	3.050,00 €
Compensi Legale del ricorrente	1.100,00 €
Totale	4.150,00 €

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La Signora FORNASARI intende proporre un Piano di Ristrutturazione ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, che preveda il soddisfacimento dei creditori nelle modalità di seguito indicate:

Piano di ristrutturazione dei debiti:

La Signora FORNASARI metterà a disposizione della procedura per n. 48 mesi l'importo di € 300,00 per un totale di € 14.400,00 oltre al 50% della tredicesima della pensione per 4 anni, pari a circa totali € 3.000,00 per un

totale complessivo pari ad euro circa 17.400,00 in 48 mesi rispetto ad una debitoria totale di circa 65.000,00 euro.

Il totale attivo apportato dalla ricorrente consentirà di soddisfare:

- nella misura del 100% i crediti in prededuzione;
- La restante somma verrà distribuita in percentuale ai creditori privilegiati;
- i crediti chirografari verranno soddisfatti sulla eventuale rimanenza della liquidità e del residuo distribuibile.

Tutte le dette somme saranno depositate presso un conto corrente intestato alla procedura da sovraindebitamento.

<u>ELENCO DEBITI SIG.RA FORNASARI ANNA MARIA GEMMA (comprensivo delle risposte pervenute successivamente alla redazione della Relazione)</u>			Proposta	Pagamento	
CREDITORE		Natura	Importo	Importo	%
OCC	Prededucibile	Compenso Professionale	3.050,00	3.050,00	100%
ADVISOR	Prededucibile, in subordine privilegio ex art 2751 bis c.c.	Compenso Professionale	1.100,00	1.100,00	100%
COMPASS	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale	15.440,64	2.702,11	17,5 % circa
VORWERK (RISPOSTA POSTUMA ALLE CIRCOLARIZZAZIONI)	CHIROGRAFARIO	a fattura n° 2500196997 del 09/10/2023 pari ad € 1.716,27.	1.716,27	300,35	17,5% circa
DEUTSCHE	CHIROGRAFARIO	Scoperto conto banco poste concesso sul conto BancoPosta numero CC 121001253000014794127	1.559,57	272,25	17,5% circa
IFIS CESSIONARIA FINDOMESTIC RISPOSTA ALLE CIRCOLARIZZAZIONI POSTUMA AGOSTO 2025	CHIROGRAFARIO	Contratto n. 20027007621716, ceduto in data 05/12/2019 dalla FLORENCE SPV S.R.L.(All.1), l'intervenuta cessione del credito è stata notificata	11.484,62	2.009,81	17,5% circa

		alla sig.ra FORNASARI ANNA MARIA GEMMA, con raccomandata A.R. (All.2), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20027007621716			
DO VALUE PER UNICREDIT	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale n. 05333074001822 2553	€ 1.023,13	179,05	17,5 % circa
POSTE ITALIANE	CHIROGRAFARIO	Finanziamento e/o prestito personale	€ 10.800,00 prestito BANCO POSTA + € 17.783,15 cessione quinto	5.002,05	17,5 % circa
REGIONE PIEMONTE	PRIVILEGIATO		€ 2.882,58 tassa automobilistica privilegio speciale di grado VII ex artt. 2758 c.1 – 2778 c.c. o in subordine di grado XX, ex artt. 2752 – 2778 c.c., sui veicoli specificati	2.882,58	100%
			Debitoria totale € 66.839,96	Totale proposta in 48 mesi € 17.498,20	

- SUI RAPPORTI CONTRATTUALI CON COMPASS S.P.A. E SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 68 COMMA III DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 68 comma III del CCI,

"L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM sopra citato prevede i seguenti moltiplicatori:

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. L'articolo 5 della Legge 214/2011 indica la volontà di intervenire sui *"pesi dei carichi di famiglia"* e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all'ISEE, questo significa anche una modifica delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

- Se si prende a parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale all'anno di erogazione dei finanziamenti da parte di COMPSS si ottiene che la Signora FORNASARI era idonea a sostenere il debito, percependo circa 1.400/1.500 euro mese perché lavorava e il suo stipendio era esente da cessioni o pignoramenti. Analogi ragionamenti sono applicabili in relazione alla cessione BANCO POSTA.

=*=-*=-*=-*=-

8. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.

Sulla scorta di quanto è stato dichiarato e prodotto dal ricorrente, si attesta la sostanziale completezza, veridicità ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice, che ha consentito di ricostruire in modo compiuto la sua situazione economico - patrimoniale, come previsto dal d.lgs. 14/2019.

9. ATTESTAZIONI DI FATTIBILITÀ E CONCLUSIONI.

Stante la sussistenza nella specie di tutti i presupposti di cui al d.lgs. 14/2019 per far fronte alla crisi da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2 della legge medesima, preso atto della definitiva incapacità di pagamento dei debiti, gli istanti ricorrono alla procedura di ristrutturazione dei debiti, che, per i motivi tutti esposti, merita di essere accolta.

Avuto riguardo alla previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 67 CCII, che consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione e del trattamento di fine rapporto, si ritiene rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Ciò sia in considerazione della valutata non convenienza dell'alternativa liquidatoria (ove si pensi alle peculiarità del nucleo familiare, nonché in considerazione della sostanziale assenza di beni suscettibili di significativo valore di realizzo se non a prezzo di privare il nucleo familiare dei mezzi indispensabili al sostentamento) sia in considerazione del parametro rappresentato dai limiti al pignoramento e dai limiti che il CCI pone alla assoggettabilità a liquidazione controllata del sovraindebitato *ex art. 268, comma quarto, CCII*, onde consentire che residuino in favore del debitore e della sua famiglia le risorse minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa, assumendo come indisponibili al soddisfacimento del ceto creditorio le somme corrispondenti a quelle per legge non assoggettabili a pignoramento.

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto Gestore della Crisi **esprime giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità** della procedura di ristrutturazione dei debiti che la Signora FORNASARI intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto esso appare **attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, oltre a rispettare l'ordine dei privilegi e ad apportare una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile, garantendo al tempo stesso la tutela delle necessità del debitore e della sua famiglia.**

Per quanto esposto, il sottoscritto professionista incaricato,

CHIEDE

che l'ill.mo Sig. Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al d.lgs. 14/2019 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

VOGLIA

AMMETTERE la Signora FORNASARI ANNA MARIA GEMMA alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo le forme del Piano di Ristrutturazione *ex artt. 67 e ss. CCII*;

OMOLOGARE la procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. Del d.lgs.14/2019;

DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- in ogni caso

- **disporre**, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, ex art 70 comma 4 CCII, e nello specifico:
- **dichiarare inopponibile** il contratto di cessione del quinto che oggi grava sulla pensione della Signora FORNASARI;
- **autorizzare** la Signora FORNASARI a mantenere attivo il conto corrente su cui viene accreditata la pensione con le relative carte di debito ove presenti;
- **autorizzare** la Signora FORNASARI a mantenere la proprietà dell'auto, in quanto unico mezzo a disposizione della famiglia per muoversi.
- **lasciare** nella disponibilità dell'istante l'importo mensile indicato nella narrativa della presente relazione;
- **dichiarare**, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e **DIPORRE** le pubblicazioni e le comunicazioni ai creditori a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 70, comma primo, CCII;
- STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e all'emanando decreto

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di Piano di Ristrutturazione, anche ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Con osservanza.

Cantù-Alessandria, Li 10 novembre 2025

Avvocato Daniele Enrico Paci

Per presa visione ed accettazione
Sig.ra FORNASARI ANNA MARIA GEMMA

Si producono i documenti di rito.